

# COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

Via Cairoli, 39 tel. 041/410769 fax 041/413027

24/1

ORDINANZA N. 59/02

PROTOCOLLO N. 10416/8

Oggetto: Regolamentazione della circolazione nelle vie Concordia e Solidarietà.

## IL SINDACO

- ♦ Udita la relazione del responsabile del Corpo della Polizia Municipale con la quale viene prospettata la necessità di disciplinare la circolazione nelle vie Concordia e Solidarietà, tratto compreso fra via Rinascita e 11 Febbraio, in quanto essendo interessate da traffico, veicolare e pedonale, dovuto alla presenza nella zona di istituti scolastici, non sono strutturalmente adeguate a sostenere il doppio senso di circolazione (Via Concordia: larghezza m. 4.65 – 4.80 assenza di marciapiede; Via Solidarietà: larghezza m. 3.40-4.15 assenza di marciapiede);
- ♦ Ravvisata la necessità di dare corso alla proposta di istituire il senso unico di circolazione nelle vie indicate al punto che precede, al fine di razionalizzare la mobilità veicolare e garantire la fluidità della circolazione;
- ♦ Visto l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285;
- ♦ Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

## ORDINA

1. E' istituito il senso unico di circolazione:
  - a) In via Concordia nel tratto compreso tra via 11 Febbraio e via Rinascita con accesso consentito da via 11 Febbraio;
  - b) In via Solidarietà, nel tratto compreso tra via 11 Febbraio e via Rinascita, con accesso consentito da via Rinascita;
2. L'Ufficio Tecnico, settore LL.PP. è incaricato di collocare la segnaletica necessaria, che dovrà essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada;
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
4. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo del presente provvedimento;
5. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Venezia.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/92.

Dolo, li 26/04/2002

IL SINDACO

Claudio Bertolin

